

REGOLAMENTO GENERALE (da restituirti firmato in ogni pagina)

TITOLO I - Partecipazione

Art. 1-SEATEC, 16a Rassegna Internazionale Tecnologie, Subfornitura e Design per Imbarcazioni, Yacht e Navi e COMPOTEC, 10a Rassegna Internazionale compositi e tecnologie correlate sono organizzate da CarraraFiere S.r.l. (in seguito indicata come Organizzazione) e si terranno dal 5 al 7 Aprile 2018 nel Complesso Fieristico di Marina di Carrara.

Art. 2 - Sono ammessi a partecipare:

- alla manifestazione **SEATEC**, sia direttamente che a mezzo rappresentante:

MATERIE PRIME; SERVIZI; COMPONENTI ED ACCESSORI PER LA NAUTICA ED IL SETTORE NAVALE; MACCHINARI ED ATTREZZATURE PER CANTIERI E PORTI; ARREDAMENTO NAUTICO E NAVALE; STAMPA TECNICA; ASSOCIAZIONI ED ENTI; VASCHE NAVALI.

- alla manifestazione **COMPOTEC**, sia direttamente che a mezzo rappresentante:

PRODUTTORI; DISTRIBUTORI; IMPORTATORI DI MATERIE PRIME; MATERIALI COMPOSITI E OGGETTI IN MATERIALE COMPOSITO DI OGNI GENERE; MACCHINARI E TECNOLOGIE; STAMPA; ASSOCIAZIONI; ENTI E ISTITUTI DI RICERCA.

Art. 3 - Il Contratto di Partecipazione, redatto su apposito modulo, deve pervenire alla sede dell'Organizzazione accompagnato dall'acconto il cui versamento è previsto alla firma dello stesso. Le indicazioni di posizione, di dimensione o di qualsiasi altro genere poste eventualmente dal partecipante, non sono in alcun caso impegnative per l'Organizzazione che si riserva la facoltà di assegnare gli stand in base ai criteri da essa adottati.

L'Espositore è tenuto ad effettuare il saldo del costo totale dello stand entro il 09/02/2018 tramite Assegno o Bonifico Bancario. L'inosservanza di tale norma autorizza l'Organizzazione a considerare non affittato lo stand e ad incamerare l'anticipo già versato dal partecipante a titolo di rimborso danni.

Art. 4 - La sottoscrizione del Contratto di Partecipazione e l'accettazione del Regolamento di Quartiere, nonché l'osservanza del D.Lgs 81/08 s.m.i. e di eventuali norme che l'Organizzazione ritenesse opportuno emanare, per meglio regolamentare la Fiera ed i servizi inerenti, costituisce impegno definitivo.

L'Organizzazione decide insindacabilmente sull'accettazione del Contratto di Partecipazione.

Art. 5 - L'Organizzazione avrà il diritto di trattenere le somme versate a titolo di acconto anche nel caso in cui, dopo aver presentato domanda di partecipazione, l'espositore dichiari, con comunicazione scritta e ricevuta dall'Organizzazione entro e non oltre il 09/01/2018, di non voler partecipare alla manifestazione.

Nel caso in cui tale comunicazione venga ricevuta entro il termine appena indicato e l'espositore non abbia versato alcun acconto, sarà comunque tenuto a corrispondere il 30% dell'importo che avrebbe dovuto versare se avesse effettivamente partecipato all'evento. Nel caso in cui la comunicazione di cui sopra venga ricevuta in data successiva al 09/01/2018, l'Espositore sarà tenuto a corrispondere l'intero importo dovuto per la partecipazione (oltre IVA).

Art. 6 - L'Organizzazione si riserva la facoltà, con un preavviso ai partecipanti di giorni 15 dall'inizio ufficiale della Fiera, di posticipare la data della Manifestazione e/o di accorciarne la durata, nel caso che ciò si rendesse necessario per motivi tecnici, organizzativi o di calamità naturali, senza che questo possa dare adito a richieste di risarcimento danni da parte del partecipante.

Art. 7 - L'inosservanza delle norme del Regolamento di Quartiere e del presente da parte dell'Espositore dà luogo alla chiusura dello stand, che deve essere sgomberato da parte dell'Espositore stesso entro le 24 ore successive all'emissione della comunicazione ufficiale dell'Organizzazione, che può avvenire tramite raccomandata o Pec o telegramma al rappresentante legale della Ditta espositrice. Trascorso tale periodo, il materiale già allestito o in via di allestimento e tutti i prodotti da esposizione che si trovano all'interno dello stand saranno rimossi ed immagazzinati da parte dell'Organizzazione senza alcuna responsabilità da parte di quest'ultima per eventuali danni o furti. L'Espositore inadempiente ha tempo sessanta (60) giorni dalla chiusura della Manifestazione per richiedere la restituzione del materiale o dei prodotti, previo pagamento all'Organizzazione delle spese di rimozione delle merci dallo stand. Trascorso tale periodo l'Organizzazione provvederà alla vendita all'asta delle merci ed il ricavato, al netto di ogni spesa e di ogni altro diritto dell'Organizzazione, sarà accreditato all'Espositore inadempiente.

Art. 8 - L'Espositore elegge il proprio domicilio legale presso la sede dell'Organizzazione, e riconosce a tutti gli effetti la competenza esclusiva del Foro di Massa.

TITOLO II - Stand - Fase di Allestimento/Disallestimento.

Art. 9 - L'Organizzazione provvede giornalmente alla pulizia delle corsie, degli spazi comuni, dei piazzali e degli stands preallestiti.

L'Organizzazione mette a disposizione degli espositori un parcheggio per le proprie autovetture; il parcheggio non è custodito, per cui l'Organizzazione non risponde di eventuali danni o furti subiti. La circolazione all'interno del complesso fieristico è assolutamente vietata durante l'orario di apertura della manifestazione.

Gli stand sono assegnati all'interno di settori merceologici già definiti dall'Organizzazione, che si riserva la facoltà di modificare, a suo insindacabile giudizio, i raggruppamenti merceologici e, ove ciò si rendesse necessario, di trasferire i partecipanti in altro settore e di variare le dimensioni e le superfici degli stand.

Art. 10 - L'Espositore è tenuto a presentare all'interno dell'area assegnata i propri prodotti, così come indicati per l'inserimento sul catalogo. È vietata:

- L'esposizione di cartelli pubblicitari e di prodotti di altre ditte, che non siano case rappresentate ed ospitate.
- L'esposizione di cartelli indicanti il compratore dei prodotti esposti.
- Tassativamente la cessione, anche a titolo gratuito, totale o parziale degli stand.
- L'esposizione e la vendita di prodotti altamente infiammabili e/o suscettibili all'aria e all'umidità.

L'inosservanza di tali norme dà luogo alla chiusura dello stand ed alle successive conseguenze come riportato al precedente art. 7.

È inoltre rigorosamente e assolutamente vietato scaricare nella rete delle acque di scarico qualsiasi sostanza o rifiuti pericolosi. Eventuali inadempimenti verranno sanzionati a seconda della gravità ad insindacabile parere dell'organizzatore. I casi più gravi saranno comunicati all'autorità pubblica di controllo che potrà applicare le pesanti sanzioni pecuniarie e penali previste dalla vigente normativa (Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 -Norme in materia ambientale e successive modifiche ed integrazioni)

Art. 11 - Le aree sono messe a disposizione dei partecipanti almeno 2 giorni prima dell'apertura ufficiale della manifestazione. L'Organizzazione si riserva comunque la possibilità di programmare l'arrivo delle merci e dei materiali per l'allestimento degli stand, anticipando, se ciò si rendesse necessario per motivi tecnico-organizzativi, il periodo di arrivo fino ad un massimo di 7 giorni dalla apertura della manifestazione. Gli stand, completi di ogni rifinitura e dei prodotti esposti, debbono essere pronti per le ore 12.00 del giorno precedente l'apertura. In ogni caso, se entro le ore 12.00 l'Espositore non avrà occupato lo stand, l'Organizzazione è autorizzata a disporre dello stesso. L'accesso al complesso fieristico è consentito ai soli mezzi provvisti di apposito BUONO DI ENTRATA, rilasciato dall'Organizzazione, sul quale dovranno essere elencati i materiali da allestimento e/o da esposizione trasportati. È vietato l'ingresso a tutte le autovetture anche con carico a bordo. Copia del BUONO DI ENTRATA dovrà essere consegnato al personale di servizio dell'Organizzazione. Il documento di trasporto non dovrà essere intestato all'Organizzazione, ma all'intestatario dello stand stesso in Fiera. Il partecipante dichiara di aver preso visione ed aver compreso il Regolamento di Quartiere, al quale si rimanda per maggiore dettaglio delle procedure, osservazioni e obblighi. I partecipanti sono tenuti a fornire all'Organizzazione, nel rispetto del D.Lgs. 81/08, i relativi moduli e dichiarazioni relative. **NON è consentito l'utilizzo per lo scarico delle merci di automezzi dotati di gru con braccetto e muletti. È consentita la movimentazione in proprio con il solo ausilio di carrelli o transpallet non motorizzati. Le**

movimentazioni sono gestite da unico operatore denominato "La Victor" il quale è a disposizione secondo quanto disposto (gestione movimentazioni). L'inosservanza di tali norme dà luogo a quanto riportato al precedente art. 7.

Art. 12 - L'Espositore è tenuto a presentare all'Organizzazione, entro 60 giorni dall'apertura della Manifestazione, il progetto di allestimento dello stand in duplice copia, con relativi calcoli statici in caso di strutture portanti o di copertura. L'Organizzazione si riserva la facoltà di apportare varianti al progetto se ciò si rendesse necessario per motivi tecnici. L'Organizzazione non si ritiene responsabile comunque di nessun danno provocato a persone o a cose.

Art. 13 - Nel momento in cui l'espositore stipula il contratto per l'acquisizione temporanea dello spazio espositivo diventa, secondo la normativa vigente, l'unico titolare di sicurezza per tutte le attività che vengono svolte all'interno dello spazio espositivo. L'Espositore e gli Allestitori, in fase di allestimento e disallestimento dello stand, sono tenuti ad attenersi ai criteri previsti dal "DUVRI generale" allegato al Regolamento di Quartiere ed al "DUVRI Fiera". La documentazione menzionata è disponibile online su www.sea-tec.it e www.compotec.it all'interno dell'area riservata agli Espositori. L'allestitore è obbligato al rispetto delle procedure di sicurezza impartite per la sicurezza ed il coordinamento. L'Espositore è obbligato ad informare il proprio personale e le aziende per esso operanti nel quartiere fieristico circa le prescrizioni e i divieti contenuti nel Regolamento di quartiere ed i rischi derivati da interferenze. L'espositore è obbligato a richiedere dichiarazioni attestanti l'adempimento ed il rispetto del D.Lgs. 81/08 per tutte le maestranze e lavori in sub appalto da quest'ultimo svolte. Tutti i lavoratori dovranno essere muniti di idoneo cartellino di riconoscimento, di cui alla L. 123/07 ed essere stati forniti ed informati ai sensi del D.Lgs. 81/08.

L'espositore è responsabile delle attività disciplinate dal presente regolamento che sono effettuate per suo conto nel Quartiere Fieristico, direttamente o per il tramite di terzi (allestitori) nelle fasi di allestimento e smontaggio dello stand. L'espositore ha l'obbligo di indicare il Responsabile dello Stand, figura che ai fini della sicurezza assume nei confronti dell'Organizzatore e dei terzi ogni responsabilità connessa alle predette attività. Le nomine dovranno essere comunicate per mezzo del modulo "Montaggio stand - Sistema Gestione Sicurezza" a disposizione online su www.sea-tec.it e www.compotec.it all'interno dell'area riservata. Laddove l'Organizzatore non riceva nessun nominativo è tacito che tale nomina è colmata direttamente dal Datore di Lavoro della ditta Espositrice.

Le inadempienze e/o l'inosservanza a tali adempimenti e normative darà diritto all'Organizzatore di negare l'accesso, sanzionare le aziende espositrici ed allestitrici, nonché allontanare il personale e/o aziende in corso d'opera. La responsabilità resta intesa in solido per l'Espositore ed il suo fornitore, da lui direttamente incaricato (allestitore e fornitore di altri servizi).

Art. 14 - Gli stand sono concessi esclusivamente per l'area e la posizione così come da comunicazioni inviate all'Espositore, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 9.

Art. 15 - L'altezza massima dei pannelli di allestimento non potrà superare i mt. 4.00 e le scritte richiamanti il nome della ditta potranno essere esposte fino ad un'altezza massima di mt. 5.00 da terra, ad una distanza minima dagli stand confinanti pari a 2 mt. (salvo autorizzazione scritta da parte degli stessi espositori confinanti per distanze inferiori). Le dimensioni della scritta non dovranno comunque superare la luce massima dello stand. I fondali, i divisori e ogni materiale o elemento di allestimento dovranno essere rifiniti a regola d'arte anche sui lati esterni dello stand; inoltre sui lati di confine con le altre ditte espositrici non dovranno apparire scritte né immagini pubblicitarie. Le strutture a sopalco ed eventuali allestimenti particolari potranno essere realizzati solo previa autorizzazione scritta da parte dell'Organizzazione. A tal scopo, l'Espositore e/o allestitore dovrà presentare in originale e in copia il "Progetto d'Allestimento" corredato dalla documentazione relativa ai "calcoli statici" sottoscritti da un professionista abilitato.

Art. 16 - L'Espositore assume a suo esclusivo carico la responsabilità civile e penale per eventuali danni causati dalla inosservanza o dalla violazione delle norme vigenti in materia e di tutte le prescrizioni riportate nei Regolamenti e D.U.V.R.I., obbligandosi inoltre a tenere sollevato l'Organizzatore da eventuali richieste risarcitorie avanzate da terzi. Unitamente l'Espositore è responsabile della merce esposta e delle attività dimostrative, per ogni danno causato a chicchessia.

Art. 17 - Qualsiasi tipo di allestimento deve essere completamente smontabile. Non è infatti consentita l'installazione di stands fissi. Qualora in fase di allestimento lo stand venisse posizionato in modo errato nell'area assegnata, chiaramente indicata nella piantina inviata all'Espositore, l'Organizzazione potrà, con propri mezzi e senza assumersi alcuna responsabilità, provvedere allo spostamento del materiale addebitando tutti gli oneri all'espositore.

Art. 18 - Le operazioni di smontaggio, rimozione e sgombero degli stand potranno svolgersi dalle ore 17.00 di sabato 7 aprile e dovranno concludersi improrogabilmente entro le ore 12.00 di lunedì 9 aprile. Trascorso tale termine, si procederà conformemente a quanto previsto dal precedente art. 7.

STAND E MERCÌ ESPOSTE NON POTRANNO COMUNQUE ESSERE RIMOSSI DURANTE LA DURATA DELLA MANIFESTAZIONE.

Art. 19 - Il partecipante è tenuto a riconsegnare lo stand nelle identiche condizioni in cui gli era stato consegnato. Tutti i rifiuti prodotti durante l'allestimento/disallestimento dello stand dovranno essere smaltiti secondo la normativa in materia di riciclaggio e smaltimento ecologico dei rifiuti (DLGS 3/04/1996 n.152 e successive modifiche ed integrazioni). Eventuali danni e costi per la pulizia dell'area saranno a lui addebitati.

Art. 20 - Alla fine della manifestazione, le merci esposte ed il materiale di arredamento possono essere rimossi solo dopo aver chiesto ed ottenuto il relativo BUONO DI USCITA rilasciato unicamente a quanti siano in regola con i pagamenti dovuti. Ai cancelli di uscita del complesso fieristico il personale addetto alla vigilanza è autorizzato al controllo dei materiali in uscita ed all'ispezione dei mezzi. Nel caso in cui l'allestitore o chi per esso incaricato non corrispondesse all'allestitore o chi per esso incaricato dell'allestimento e preventivamente accreditato, il responsabile stand dovrà fornire le indicazioni utili alle esecuzioni delle opere e comunicare preventivamente alla Fiera la variazione firmando allo stesso un nuovo modulo di accreditamento e adempimento al D. Lgs. 81/08.

Art. 21 - Prescrizioni sulla sicurezza sul lavoro - Norme da osservare e responsabilità
L'Espositore è tenuto ad osservare la normativa relativa alla sicurezza ed in particolare le seguenti norme:

- sulla prevenzione degli incendi dettata per i locali di pubblico spettacolo;
- sulla prevenzione infortuni, l'igiene, l'inquinamento in generale e la sicurezza del lavoro, nonché le leggi, i regolamenti e le disposizioni di Pubblica Sicurezza;
- in materia di sicurezza sul lavoro ed in particolare quanto previsto dal Testo Unico 81 del 9 Aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- in materia di tutela della salute dei non fumatori;
- in materia di contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'Espositore, nell'affidamento dei lavori di allestimento e disallestimento, o di qualsiasi altro lavoro all'interno del Quartiere Fieristico, dovrà ottemperare a quanto segue:

- 1) verificare, ai sensi dell'art. 90, comma 9, l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, titolare del contratto di allestimento, nonché di ogni impresa esecutrice e lavoratore autonomo in subappalto;
- 2) fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività fornendo loro il Regolamento di Quartiere e relativi DUVRI. La documentazione deve essere tenuta a disposizione presso lo stand con il progetto di allestimento e disallestimento dello stand corredato delle fasi di lavoro e la descrizione dei mezzi necessari per la loro esecuzione in sicurezza;
- 3) cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- 4) coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare dei rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;

Firma espositore.....

CarraraFiere, 5-7 Aprile 2018

- 5) Il datore di lavoro dell'impresa affidataria o un suo delegato deve vigilare sull'esecuzione del lavoro nonché cooperare, con la ditta espositrice;
- 6) Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) di manifestazione con l'indicazione dei rischi delle attività è visionabile online in area riservata. Qualora l'espositore e/o un'azienda sua appaltatrice rilevi rischi non evidenziati in tale documento, dovrà segnalarli secondo la metodologia indicata nel sito stesso.
- 7) L'espositore valuta la necessità di nominare un Coordinatore della Sicurezza, ai sensi del Titolo IV, del D.Lgs 81/08 e smi, in conformità alla valutazione dei rischi dallo stesso redatta.

Art. 22 - Prescrizioni in materia di contrasto del lavoro nero

E' fatto obbligo a tutti i lavoratori di esporre il tessero di riconoscimento con generalità, fotografia e indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nei casi in cui siano presenti contemporaneamente più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo risponde in solido il committente dell'opera.

TITOLO III - Quota d'iscrizione - Orari - Tessere espositore

Art. 23 - L'iscrizione alla Fiera comporta il pagamento di una QUOTA D'ISCRIZIONE di euro 400 più IVA che comprende: imposta comunale sulle insegne (per superfici delle insegne fino a 5,5 mq.), copertura assicurativa, inserimento nel Catalogo Ufficiale, una copia dello stesso, servizi generali messi a disposizione dall'Organizzazione, collaudo dell'impianto elettrico, un allacciamento di energia elettrica (con erogazione fino a 3 kW). L'Espositore deve corrispondere un supplemento di euro 165 + IVA per ogni Casa Rappresentata. Per ogni Casa Ospitata si richiede solo il pagamento di euro 400 + IVA, tale azienda sarà inserita separatamente nel Catalogo Ufficiale. L'assegnazione dello stand comporta il pagamento di una tariffa a mq, determinata dall'Organizzazione.

Art. 24 - La Fiera è aperta al pubblico dalle ore 10 alle ore 18 nei giorni 5 e 6 aprile, dalle 9 alle 15 il giorno 7 aprile. Gli Espositori ed il personale di servizio potranno accedere al Complesso fieristico mezz'ora prima dell'apertura e uscirne non oltre mezz'ora dopo la chiusura. L'Organizzazione si riserva la facoltà di cambiare gli orari in ogni momento e di dedicare, se lo ritenesse opportuno, giornate ai soli Visitatori specializzati del settore, sia nazionali che esteri.

Art. 25 - Il partecipante può richiedere online in area riservata fino a 15 tessere espositore. Ha diritto inoltre ad un parcheggio auto espositore ogni 16 mq. Gli Espositori possono utilizzare, per i propri clienti, inviti elettronici disponibili online in area riservata.

TITOLO IV - Vigilanza - Assicurazioni - Prevenzione Infortuni - Macchinari in azione

Art. 26 - L'Organizzazione provvede ad un normale servizio di vigilanza sia diurno che notturno. L'espositore manleva espressamente l'Organizzazione da ogni responsabilità in relazione ad eventuali danni o furti subiti nel corso della manifestazione fieristica: in particolare, l'Organizzazione non risponderà dei danni o dei furti avvenuti ad oggetto i materiali e le merci esposte nel posteggio o, comunque, giacenti all'interno del complesso fieristico.

Art. 27 - Nella quota di iscrizione è compreso il costo delle assicurazioni, alle condizioni e per le somme previste dal Modulo "Prospetto informativo delle coperture assicurative e modulo di adesione". Detto modulo dovrà essere compilato e sottoscritto all'atto dell'iscrizione con l'eventuale indicazione dei maggiori valori; i premi corrispondenti dovranno essere versati al momento dell'adesione.

La custodia e la sorveglianza degli stands, nonché delle merci e dei materiali negli stessi contenuti, competono ai rispettivi espositori per tutto la durata della manifestazione, ivi compresi i periodi di allestimento e disallestimento. GLI ESPOSITORI DEVONO, QUINDI, STIPULARE IDONEA POLIZZA ASSICURATIVA CHE COPRA TUTTI I RISCHI CONNESSI CON LA LORO PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE, a meno che il pagamento della quota di iscrizione non sia comprensivo di assicurazione, che si rifà alle condizioni stabilite nella polizza allegata alla Domanda di Partecipazione. Le condizioni assicurative si riferiscono alle seguenti coperture:

- somme assicurate a P.R.A., all risks incendio / furto, fino a € 26.000,00;
- responsabilità civile RCT con massimale di € 1.500.000,00;
- responsabilità civile RCO con massimale di € 500.000,00.

Le garanzie assicurative si riferiscono a merci, materiali, arredamenti, attrezzature, allestimenti, visitatori, espositori e loro dipendenti, strutture del complesso fieristico. La copertura assicurativa ha inizio dal momento di arrivo nel complesso fieristico prima della manifestazione fino al momento di uscita dopo la conclusione della manifestazione.

Art. 28 - Solo eccezionalmente, previa autorizzazione dell'Organizzazione, e solo in orari prestabiliti, i macchinari e le attrezzature possono essere messi in funzione. Gli Espositori che intendessero far funzionare i macchinari debbono dotare gli stessi di tutti quei dispositivi atti a prevenire infortuni, incendi, rumori e l'uscita di gas o liquidi, rispettando rigorosamente la normativa vigente in materia antinfortunistica, di salute e sicurezza sul lavoro, così come dettato dal D.Lgs. 81/08 testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro e successive modificazioni e integrazioni. I partecipanti Interessati dovranno quindi provvedere in anticipo alle verifiche necessarie ed ottemperare alle norme vigenti in materia; al riguardo l'Organizzazione è esclusa da qualsiasi responsabilità per danni diretti o indiretti a persone o cose. E' obbligo dell'interessato, responsabile delle operazioni, fornire richiesta scritta contenente la valutazione dei rischi inerenti l'installazione e l'utilizzo di tali macchinari attrezzature e/o impianti. L'Organizzazione ha la facoltà di negare l'installazione o l'utilizzo per motivi di sicurezza o di rilievo ai fini dello svolgimento della Fiera.

Art. 29 - Gli espositori che procedono direttamente all'allestimento degli stand, sono obbligati a presentare le certificazioni, dichiarazioni e collaudi relativi al corretto montaggio, all'idoneità statica, agli impianti elettrici ed ai materiali usati.

L'Espositore si impegna, assumendosi ogni conseguente responsabilità, ad esporre prodotti conformi alle normative nazionali e/o regionali. L'espositore dovrà indicare quali sono i prodotti esposti non conformi alle normative su richiamate.

TITOLO V - Servizi tecnici - Catalogo ufficiale - Privacy

Art. 30 - L'Organizzazione provvede, nei limiti dei propri impianti, a fornire a pagamento elettricità, telefono ed acqua, riservandosi il diritto di accettare o meno le richieste in tal senso. Le apparecchiature elettriche e telefoniche saranno consegnate dal personale dell'Organizzazione (dietro rilascio di apposito buono di consegna) solamente a persone autorizzate dall'Espositore, il quale ne è responsabile a tutti gli effetti per tutta la durata della Manifestazione. Alla riconsegna delle apparecchiature l'Espositore verrà fornito di regolare ricevuta. Le apparecchiature elettriche e telefoniche saranno disponibili fino ad esaurimento.

Art. 31 - I partecipanti possono svolgere azione pubblicitaria all'interno dei propri stands in conformità alle disposizioni di legge, alle norme di P.S. ed a quelle degli artt.10,15 e 21 del presente Regolamento Generale e senza arrecare danno e molestia agli altri espositori. La pubblicità a mezzo cartelli, insegne e simili è soggetta all'imposta comunale ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 639.

Art. 32 - La pubblicità a mezzo apparecchi amplificatori, così come l'esecuzione di musiche di sottofondo ed il funzionamento di strumenti quali radio, TV, filo diffusione, magnetofoni e simili, è soggetta alla preventiva autorizzazione della SIAE di Massa - Viale della Stazione, 2 Tel. 0585 41700 - ed al relativo pagamento dei diritti d'autore.

Al fine di effettuare diffusione di musica registrata nel proprio stand, è necessario che vengano attivate le opportune pratiche di regolarizzazione con SCF SRL.

In base agli artt. 72, 73 e 73-bis della LDA, ai produttori discografici è riconosciuto il diritto esclusivo di autorizzare la duplicazione dei fonogrammi nonché il diritto a ricevere un equo compenso per qualsiasi comunicazione al pubblico dei medesimi, ancorché senza scopo di lucro. La legge intende così tutelare gli investimenti del produttore discografico - che impegna risorse per realizzare un prodotto musicale - e il lavoro dell'artista che presta la propria interpretazione per l'incisione discografica. Per diffondere musica registrata in pubblico, qualunque sia il mezzo utilizzato (ritrasmissioni radio/tv, CD, lettori mp3, playlist caricate su PC, hard disk, chiavette USB ecc.) è quindi necessario ottenere la licenza SCF.

SIAE e SCF sono due istituzioni diverse, che gestiscono distinti diritti relativi a prodotti culturali differenti:

- SIAE gestisce e tutela i diritti relativi alla composizione musicale (musica e/o testo), sia nel caso venga eseguita dal vivo, sia nel caso venga riprodotta su disco. Tali diritti sono da corrispondere all'autore della composizione e all'editore del brano.

- SCF gestisce e tutela i diritti relativi alla registrazione discografica (cioè all'incisione su supporto dell'opera musicale). Tali diritti sono da corrispondere al produttore della registrazione e all'artista che ha prestato la propria interpretazione all'incisione. SCF SRL Via Leone XIII, 14 - 20145 Milano eventi@scfitalia.it www.scfitalia.it

Art. 33 - L'Organizzazione provvede, senza responsabilità alcuna per eventuali errori ed omissioni, alla stampa e diffusione del catalogo ufficiale. Tale pubblicazione conterrà le ISCRIZIONI A CATALOGO pervenute entro il 26/02/2018. L'Espositore che desidera essere presentato sul catalogo con forme pubblicitarie dovrà farne specifica richiesta online in area riservata espositori, dove sono indicate anche le tariffe.

Art. 34 - L'Organizzazione rivendica come sua proprietà esclusiva sia la denominazione sia il marchio della manifestazione, con tutte le sue eventuali modifiche, abbreviazioni, semplificazioni e sigle, talché è inibito a chicchessia di farne comunque uso.

L'Organizzazione si riserva il diritto di esclusiva per qualsiasi riproduzione a mezzo fotografia, cinematografia, telematica, disegno ed altro sia della manifestazione che dei singoli stands. Eventuali pubblicazioni a carattere informativo/pubblicitario realizzate da terzi non sono autorizzate e non coinvolgono minimamente l'Organizzazione.

Art. 35 - L'Espositore è tenuto alla stretta osservanza dei termini di rientro dei moduli di richiesta servizi e dei relativi pagamenti. In caso di inosservanza, l'Organizzazione ha facoltà di applicare una maggiorazione del 20% sul totale dell'importo dovuto per i servizi stessi.

Art. 36 - L'Organizzazione si riserva la facoltà di stabilire in aggiunta al presente Regolamento Generale norme e disposizioni da essa giudicate opportune per meglio regolare la manifestazione ed i servizi inerenti. Tali norme e disposizioni aggiuntive o modificative avranno valore equipollente del presente Regolamento Generale.

ART. 37 Tutela dei soggetti rispetto al trattamento dei dati personali

L'Organizzazione informa che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 e successive modifiche e/o integrazioni, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'Espositore ad i Suoi diritti. L'Organizzazione, titolare del trattamento, fornisce, ai sensi dell' art. 13 della suddetta legge, le seguenti informazioni:

Finalità cui è destinato il trattamento dei dati:

- a) finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela e con i fornitori (ad es. contabilizzazione posizione clienti e confronti, invio proposte e circolari informative sulle attività dell'organizzazione, etc.);
- b)finalità funzionali alla prosecuzione, sviluppo e promozione dell'attività dell'organizzazione (ad es. indagini sul livello di soddisfazione e di interesse degli Espositori attuali o potenziali, invio pubblicitario edito dall'organizzazione, etc.);
- c) espletamento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie, nonché ogni e qualsiasi disposizione impartita da autorità a ciò legittimata;
- d) finalità di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche del settore;
- e) finalità di indagine statistica e di produzione di risultati statistici.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati avviene attraverso mezzi manuali, elettronici o comunque automatizzati, adottando misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali e atte a garantire la sicurezza. Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati da parte dell'Espositore è da considerarsi facoltativo, ma condizione necessaria ai fini dell'attuazione del presente Regolamento. Pertanto, l'Espositore che rifiuti di fornire i dati richiesti potrà vedersi escluso delle attività promosse dall'Organizzazione, ovvero vedere rifiutata la richiesta di partecipazione qualora la mancanza di dati impedisca l'attuazione del Regolamento.

Soggetti, categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati ed ambito di diffusione dei dati medesimi:

Nello svolgimento della propria attività, l'Organizzazione, oltre a rivolgersi al pubblico, intrattiene normalmente rapporti con vari enti e soggetti in ambito nazionale, comunitario ed internazionale. Ne consegue che i dati relativi all'Espositore potranno venire comunicati in tale ambito a:

- a) società ed imprese;
- b) associazioni e fondazioni;
- c) soci, associati ed iscritti;
- d) clienti ed utenti;
- e) associazioni di imprenditori e di imprese;
- f) organismi per il collocamento occupazionale;
- g) enti locali ed associazioni di enti;
- h) Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura ed Istituto Nazionale per il Commercio Estero;
- i) Istituti e scuole di ogni ordine e grado ed università.

Consenso

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 e successive modificazioni il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati da parte di soggetti privati, fuori dei casi di esclusione espressamente previsti, sono ammessi soltanto con il consenso dell'interessato. L'Espositore avrà cura quindi di compilare e sottoscrivere l'apposito riquadro inserito nella richiesta di partecipazione.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Il D. Lgs. 196/03 prevede, a favore dell'interessato, i diritti elencati all'Art. 7 di seguito integralmente riprodotto:

Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Firma Espositore

Inoltre: ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., secondo comma, l'Espositore dichiara di aver preso visione in maniera approfondita e di approvare, specificatamente e per iscritto, le seguenti clausole: Art. 1/3/4/5/6/7/8 Titolo I - Art. 9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22 Titolo II- Art. 23/24/25 Titolo III - Art. 26/27/28/29 Titolo IV - Art. 30/31/32/33/34/35/36/37 Titolo V

Firma Espositore